Proposta di modifica n. 4.34 al DDL n. 2144

4.34

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4.* Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 10.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 40.000 curo.».

Conseguentemente, ridurre di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.